

OGGETTO: Linee guida sull'applicazione della legge n. 41/2016.

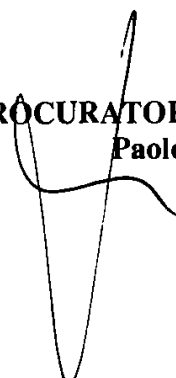
Si trasmettono le linee guida sull'applicazione della legge n. 41/2016 in tema di omicidio stradale, lesioni personali stradali materialmente predisposte dal Procuratore di Velletri all'esito dell'incontro organizzato dalla Procura Generale di Roma.

La necessità di condivisione sul territorio della Regione e del Distretto della Corte di Appello di analoghe regole, sì da addivenirsi a comportamenti uniformi, impone di applicare le direttive ivi indicate.

Si segnala per altro che il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, la cui competenza insiste su parte della Provincia di Viterbo, ha già inviato il detto provvedimento della A.G. di Velletri, ad esso richiamandosi.

Viterbo, 22.6.2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Paolo Auriemma



Prot. N° 632 DEL 23-06-16



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
VITERBO

☎ 0761/3511 - Fax 0761/354458

AI SOSTITUTI PROCURATORI
S E D E

ALLA QUESTURA DI
VITERBO (urp.quest.vt@pecps.poliziadistato.it)

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI
VITERBO (provvtcdo@carabinieri.it)

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
VITERBO (vt0500000p@pec.gdf.it)

AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI
VITERBO (sezpoltstrada.vt@pecps.poliziadistato.it)

AL COMANDO DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE
MONTEROSI (distpoltstrada.monterosi.vt@pecps.poliziadistato.it)

AL COMANDO DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE
ORVIETO (sottosezpoltstrada.orvieto.tr@pecps.poliziadistato.it)

AL COMANDO POLIZIA FERROVIARIA
VITERBO (postopolfer.vt@pecps.poliziadistato.it)

AL COMANDO POLIZIA FERROVIARIA
ORTE SCALO (postopolfer.orte.vt@pecps.poliziadistato.it)

ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
S E D E (sezpogprocura.tribunaleviterbo.vt@pecps.poliziadistato.it)

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
COORDINAMENTO PROVINCIALE
VITERBO - Via Pacinotti n. 5 (cp.viterbo@pec.corpoforestale.it)

ALLO S.P.R.E.S.A.L.
Via E. Fermi 15
VITERBO (cadia.arriga@asl.vt.it)

AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Via del Paradiso n. 2
VITERBO ([polizia provinciale@provincia.vt.it](mailto:polizia.provinciale@provincia.vt.it))

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO – via Tedeschi
VITERBO (com.prev.viterbo@cert.vigilfuoco.it)

AL COMANDO CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
VITERBO (polizialocale@pec.comuneviterbo.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
ACQUAPENDENTE (comuneacquapendente@legalmail.it)

AL CORPO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
ARLENA DI CASTRO
(amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it)

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BAGNOREGIO (comune.bagnoregio.vt@legalmail.it)

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BARBARANO ROMANO
(comune.barbaranoromano@pec.it)

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BASSANO IN TEVERINA
(uffici@pec.comune.bassanointeverina.vt.it)

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BASSANO ROMANO (bassanoromano@legalmail.it)

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BLERA (uffici@pec.comuneblera.gov.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BOLSENA ([posta certificata@pec.comune.bolsena.vt.it](mailto:posta.certificata@pec.comune.bolsena.vt.it))

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
BOMARZO (comunebomarzo@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CALCATA (protocollo@pec.comunecalcata.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CANEPINA (comunedicanepina@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CANINO (comune.canino.vt@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CAPODIMONTE (comunecapodimonte@itpec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CAPRANICA (comunedicapranica@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CAPRAROLA (comune.caprarola@anutel.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CARBOGNANO (comune.carbognano@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CASTEL SANT'ELIA
(protocollo@pec.comunecastelsantelia.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CASTIGLIONE IN TEVERINA
(protocollo@pec.comune.castiglioneinteverina.vt.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CELLENO (comune.celleno@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CELLERE (comunedicellere@postecert.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CIVITACASTELLANA
(comune.civitacastellana@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CIVITELLA D'AGLIANO
(comune.civitella.vt@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
CORCHIANO (comunedicorchiano@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
FABRICA DI ROMA (comunedifabricadiroma@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
FALERIA (polizia locale@pec.comunedifaleria.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
FARNESE (comunedifarnese@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
GALLESE (comunedigallese@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
GRADOLI (comunedigradoli@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
GRAFFIGNANO (comunedigraffignano@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
GROTTE DI CASTRO (comunegrottedicastro@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
ISCHIA DI CASTRO
(protocollo@pec.comune.ischiadicastro.vt.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
LATERA (comune.latera.vt@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
LUBRIANO (comunelubriano@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
MARTA (comunemartavt@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
MONTEFIASCONE
(polizialocale@pec.comune.montefiascone.vt.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
MONTEROMANO
(segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
MONTEROSI (comunemonterosi@postecert.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
NEPI (comune.nepi.vt@legalmailpa.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
ONANO (comuneonano@postecert.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
ORIOLO ROMANO (polizialocaleorioloromano@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
ORTE (comuneorte@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
PIANSANO (comunepiansano@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
PROCENO (postacertificata@pec.comunediprocono.vt.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
RONCIGLIONE (comuneronciglione@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
SAN LORENZO NUOVO (comunesanlorenzonuovo@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI
SORIANO NEL CIMINO (puntocomunesoriano@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
SUTRI (comunesutri@postecert.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
TESSENNANO (comune.tessennano@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
TUSCANIA (protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI VALENTANO
(comune.valentano.vt@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI VALLERANO (pec@pec.vallerano.net)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI VASANELLO (comune.vasanello.vt@pec.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI VEJANO (comunevejano@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI VETRALLA
(polizialocalevetralla@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI VIGNANELLO
(comunevignanello@legalmail.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA
(polizialocale@pec.comunevsgtuscia.it)

CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI
VITORCHIANO
(comune.vitorchiano.vt@legalmail.it)



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Velletri
- Ufficio del Procuratore della Repubblica -

Prot. n. 3581/2016 inf.

Velletri, 11 maggio 2016

Linee guida sull'applicazione della legge n. 41/2016 in tema di omicidio stradale, lesioni personali stradali ed altro.

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, tre sono le fattispecie del codice penale che sanzionano la condotta colposa di chi cagioni la morte o le lesioni personali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale:

- omicidio stradale punito ex art. 589 *bis* c.p.;
- lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 *bis* c.p.;
- lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. .

Tali fattispecie non esauriscono il novero di quelle configurabili, potendosi ancora qualificare come omicidio volontario o lesioni volontarie quei fatti che, sia pure nei ristrettissimi limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità, siano sorretti da dolo eventuale. Sotto questo profilo nulla sarebbe mutato rispetto al precedente impianto normativo.

Allo scopo di fornire alla p.g. un atto di indirizzo sulle iniziative da assumere e sugli atti da compiere in occasione di tali eventi, conviene dividere in tre parti la presente direttiva: la prima riguarda la impostazione della notizia di reato; la seconda gli accertamenti necessari a fini probatori; la terza le determinazioni su eventuali misure precautelari.

1. LA NOTIZIA DI REATO

A) Lesioni personali non gravi (guarigione entro i 40 giorni)

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le lesioni stradali erano sempre procedibili a querela di parte, indipendentemente dalla loro gravità, ed appartenevano alla competenza del Giudice di Pace, salvo il caso delle lesioni colpose aggravate commesse da soggetto in stato d'ebbrezza alcolica ex art. 186 II c. *lett. c)* c.d.s o da soggetto in stato di



alterazione da stupefacenti. Ora, quando le lesioni sono gravi o gravissime, sono sempre procedibili d'ufficio e vanno rimesse alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.

In caso di sinistro stradale con lesioni alla persona giudicate guaribili in un tempo non superiore a 40 giorni :

- la norma incriminatrice è l'art. 590 c.p. nel testo oggi vigente , sicché rimangono ferme la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace;
- la p.g. dovrà predisporre la relazione ex art. 11 D. Lv. 274/2000;
- qualora l'incidente sia stato cagionato da soggetto in stato d'intossicazione alcolica ex art. 186 II c. lett. b) ovvero lett. c) c.d.s. o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 c.d.s., la polizia giudiziaria dovrà redigere separata comunicazione notizia di reato destinata ad avviare il procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico;
- nello stesso modo sarà oggetto di separata comunicazione di notizia di reato, destinata ad avviare un procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico, l'eventuale accertamento del reato ex art. 189 VI c. c.d.s. e del reato ex art. 189 VII c. c.d.s.;
- le condotte incriminate dagli art. 186 c.d.s., ex art. 187 c.d.s. e ex art. 189 c.d.s. non costituiscono mai circostanza aggravante del reato di lesioni colpose guaribili entro i 40 giorni;
- l'eventuale remissione di querela costituisce causa estintiva del reato.

B) Lesioni gravi o gravissime

Quando le lesioni sono gravi o gravissime, si applica il nuovo art. 590 bis c.p., sicché il reato è procedibile d'ufficio ed è rimesso alla competenza del Tribunale in composizione monocratica; esso è corredato da un ricco apparato di circostanze aggravanti ed attenuanti specifiche.

La polizia giudiziaria deve predisporre una c.n.r. — e non più una relazione ex art. 11 D. Lv. 274/2000 — unitaria per tutti i reati commessi e procedibili d'ufficio: dunque per quelli ex art 590 bis c.p., ma anche ex art. 186 II c. lett. b) o lett. c) c.d.s., ex art. 187 c.d.s., ex art. 189 VI c. c.d.s. e/o I e VII c. c.d.s.;

E' quindi necessario che la p.g., in caso di sinistro con feriti, oltre alla ricostruzione della dinamica, svolga una immediata indagine sulla tipologia delle lesioni - attraverso l'acquisizione dei referti - al fine di una corretta qualificazione dei fatti. Dalla gravità delle lesioni discende infatti una serie di conseguenze che vanno ad incidere sulla competenza del giudice, sugli accertamenti da compiere, sulla possibilità di effettuare arresti.

Nel caso in cui il primo referto indichi una durata della malattia inferiore ai 40 giorni, è consigliabile che la p.g. espressamente inviti, anche per iscritto, la persona offesa a trasmettere ai suoi uffici l'eventuale documentazione sanitaria attestante l'ulteriore prolungamento della malattia.

Qualora ciò si verifichi la p.g. dovrà redigere c.n.r. che tenga conto della procedibilità d'ufficio e della competenza del Tribunale monocratico. Qualora l'ulteriore documentazione sanitaria pervenga dopo la trasmissione della c.n.r., la p.g. provvederà a farla pervenire in



Procura al più presto, avendo cura di fornire indicazioni sul procedimento nel quale andrà a confluire.

In caso di referto che indichi una prognosi riservata, sarà corretto che la p.g. ipotizzi almeno le lesioni gravi. Nei limiti del possibile sarà opportuno sollecitare il medico a fornire al più presto una indicazione circa la prevedibile durata della malattia.

Per il reato di lesioni gravi o gravissime (come per l'omicidio) assume particolare importanza la sussistenza delle circostanze aggravanti descritte dall'articolo 590 bis, sia quelle relative alla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o di alterazione da stupefacenti, sia quelle connesse alla fuga, sia infine quelle relative alla violazione delle specifiche norme del c.d.s. indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 5 del citato articolo 590 bis.

Per le aggravanti connesse allo stato psico-fisico si pone, come passaggio preliminare indispensabile, quello dell'accertamento tecnico, per il quale si rinvia allo specifico capitolo.

Una volta valutata la sussistenza delle circostanze si pone l'ulteriore problema del loro rapporto con gli specifici reati previsti dal c.d.s. ed anche per questo si rinvia al successivo paragrafo sub D).

C) Omicidio stradale.

I principali problemi interpretativi sono comuni al reato di lesioni gravi o gravissime e saranno trattati unitariamente. La particolarità dell'omicidio stradale sta nel carattere obbligatorio dell'arresto, quando esso è aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 del 589 bis c.p. e nella irrilevanza che il responsabile sia rimasto sul luogo dell'incidente, mettendosi a disposizione della p.g., potendo questa eseguire ugualmente il suo arresto.

Qualora la vittima venga trasportata in ospedale e venga formulata una prognosi riservata, sarà preferibile attendere alcune ore – quelle necessarie per l'effettuazione delle analisi e per la redazione degli atti che richiedono la presenza del potenziale indagato – per conoscere l'eventuale scioglimento della riserva da parte del medico. Nel caso in cui le lesioni portassero al decesso nel giro di poche ore, potrà ritenersi eseguibile l'arresto, in quanto l'evento morte è avvenuto sotto la percezione diretta della p.g.. La consultazione del p.m. di turno appare, sul punto, essenziale.

D) I rapporti tra le fattispecie del codice penale e quelle del codice della strada

Una delle principali modifiche introdotte con la legge 41/2016 sta proprio nell'inasprimento delle pene nel caso in cui il conducente di un veicolo a motore che abbia provocato lesioni gravi o gravissime o la morte venga trovato in stato di ebbrezza o di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (per il prosieguo "alterazione da stupefacenti").

➤ La guida in stato di ebbrezza o di alterazione costituisce al contempo (ma era così anche prima della riforma) reato contravvenzionale autonomo e circostanza aggravante ad effetto speciale dei reati ex articoli 589 bis e 590 bis, non anche di quello di cui all'articolo 590 c.p..



Nonostante la contraria opinione di molta dottrina, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la guida in stato d'ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, pur rappresentando circostanze aggravanti dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi o gravissime, costituiscono pur sempre ipotesi autonome di reato, non assorbite dalle nuove disposizioni¹.

Ne deriva che per l'omicidio o le lesioni gravi o gravissime cagionate da soggetto che guidava in stato d'ebbrezza o di alterazione da stupefacenti si dovrà procedere contestando tale condotta sia come circostanza aggravante dei delitti ex articoli 589 bis e 590 bis, sia come autonome contravvenzioni sanzionate dal c.d.s.

➤ Più problematico è il discorso per i reati di fuga e di omissione di soccorso (art 189 codice della strada) condotte che oggi costituiscono anche l'oggetto di due specifiche aggravanti previste dagli articoli 589 ter e 590 ter cp. Nel caso in cui, dopo l'incidente, il conducente responsabile della morte o delle lesioni gravi o gravissime si sia dato alla fuga, è consigliabile che la p.g. denunci entrambi i reati in attesa del consolidarsi di una giurisprudenza sul punto. Certamente nel caso di lesioni non gravi la fuga è sanzionata solo ex art 189 c.d.s..

➤ Se il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sullo stato d'ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, egli andrà denunciato per la contravvenzione prevista dagli articoli 186 VII c. e 187 VIII c. c.d.s., a prescindere dal fatto che, a seguito di prelievo forzoso, sia stato possibile ricostruire il tasso alcolemico ovvero l'intossicazione da stupefacenti;

2. GLI ACCERTAMENTI TECNICI

Tra i principali problemi applicativi che la riforma dei reati stradali pone, vi sono certamente quelli connessi all'accertamento dello stato d'ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti.

Non è superfluo ricordare che rispetto alla normativa previgente, l'attuale pone gli stessi problemi applicativi, ma impone tempi di soluzione ristrettissimi. Oggi più che in passato è indispensabile ottenere l'esito delle analisi in tempi compatibili con le determinazioni da

¹ Sez. 4, Sentenza n. 46441 del 03/10/2012 "Anche dopo la nuova formulazione dell'art. 589 cod. pen. per effetto del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125, sussiste il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti".

Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29/10/2009 "Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza)".



assumere in merito all'arresto che spesso è facoltativo e diventa obbligatorio in alcuni casi di omicidio.

Da qui la necessità di poter fare affidamento su strumentazione di screening e su strutture sanitarie in grado di fornire alla p.g. e al p.m. risposte attendibili nell'arco di poche ore.

Secondo indicazioni che provengono dal mondo scientifico, per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica sistemi adeguati sono quelli dell'etilometro e del sangue; per le sostanze stupefacenti vale l'esame del sangue o, in alternativa, della saliva. L'urina è idonea come screening di primo livello, ma richiede un'analisi di secondo livello a causa della più rapida dispersione dei metaboliti.

Tanto per lo stato di ebbrezza alcolica, quanto per l'alterazione da stupefacenti, si pone il problema di sottoporre il conducente a **prelievo forzoso di sangue o di saliva** qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi al test con l'etilometro o neghi il consenso al prelievo dei liquidi biologici.

Va subito chiarito che il problema non si pone nel caso in cui il conducente, portato in ospedale per esigenze curative, sia stato sottoposto a terapie sulla base di decisione presa dal sanitario. In tal caso i liquidi biologici acquisiti per esigenze sanitarie saranno analizzabili e il loro risultato potrà essere utilizzato nel procedimento penale, restando irrilevante l'assenza del consenso dell'interessato.²

Nell'ipotesi contraria in cui manchino esigenze terapeutiche e l'interessato non presti il consenso al prelievo di liquidi biologici, si pone la questione, assai dibattuta, se possa procedersi al prelievo coattivo, posto che la previsione del rifiuto come specifica contravvenzione lascia irrisolto il problema dell'accertamento della circostanza aggravante dell'articolo 589 bis e 590 bis c.p.

Non è questa la sede per un'analisi approfondita della questione giuridica, ma ritiene questo ufficio che, alla luce della nuova normativa e per ragioni riportate in nota, debba ammettersi il prelievo coattivo dei liquidi biologici, compreso il sangue, necessari all'accertamento.³

² Tra le tante, Sez. 4, *Sentenza n. 26108 del 16/05/2012* "I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue). "

³ Lo scoglio interpretativo sta nell'articolo 224 bis c.p.p. che espressamente prevede la possibilità di compiere, per l'esecuzione della perizia, "atti idonei a incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale". Secondo l'orientamento della Corte Cost. espressa nella sentenza 238/1996 l'elenco deve considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva.

Il legislatore, con la legge 41/2016, non ha preso una posizione chiara in un senso o nell'altro, ma si è limitato ad introdurre all'art. 359 bis c.p.p. un comma 3 bis che prevede, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza da alcol o di alterazione da stupefacenti, "l'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva della persona se la persona rifiuta di sottoporvisi".

Il legislatore parla di prelievo necessario, ma non si spinge a indicare il prelievo ematico tra quelli coattivamente effettuabili.



Ritenuto quindi possibile il prelievo coattivo, conviene ricordare le incombenze formali che la p.g. dovrà assolvere.

Nei casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi ai *rapid-test* che la p.g. può compiere sul luogo dell'incidente con i propri dispositivi precursori, si adotteranno le modalità prescritte dal comma 3 bis introdotto nell'art. 359 bis c.p.p.

Sarà quindi necessario che la p.g. si rivolga al p.m. per ottenere, anche oralmente, l'autorizzazione all'accompagnamento e "all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi". Alla disposizione verbale del p.m. dovrà seguire una conferma scritta.

Ispirati dall'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'interpretazione delle leggi deve ricercarsi "l'intenzione del legislatore", ci si deve chiedere quale sia la ratio della norma di questo comma 3 bis in un contesto normativo teso a consentire l'accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione attraverso i prelievi necessari.

Alcuni commentatori hanno evidenziato il non senso della nuova disposizione se questa, per l'accertamento specifico delle aggravanti *de quibus*, si limitasse a ribadire il contenuto di quanto già prescritto dal preesistente art. 224 bis c.p.p., sia pur aggiungendo regole di tipo procedurale per consentire l'accertamento in caso di urgenza.

Il focus della norma sta nella locuzione "prelievo necessario", ma il giudizio sulla necessità dell'analisi di questo o quel liquido biologico non può che essere rimesso alla scienza medica, sicché la norma stessa non può che considerarsi "in bianco" sotto questo profilo. Il legislatore ha dettato una norma di scopo, lasciando agli operatori – i medici, anzitutto – di individuare quale metodica scientifica sia necessaria e più idonea, fermo il limite della integrità fisica, della dignità della persona e dell'esigenza di non provocarle sofferenze di non lieve entità. Su tali premesse, non pare ardito ritenere che la disciplina dell'articolo 224 bis c.p.p. sia aspecifica e per ciò stesso il riformatore ha sentito la necessità di integrarla e superarla, con riferimento ai reati di omicidio e lesioni stradali. Anzi, proprio la locuzione "necessario prelievo", lungi dal costituire la cifra di una certa sciattezza della norma, denoterebbe una scelta consapevole del riformatore di non voler cristallizzare l'accertamento indicando un test che nel giro di pochi anni potrebbe rivelarsi superato dalla evoluzione della scienza medica.

D'altra parte, attribuire alla norma del comma 3 bis il solo fine di disciplinare la procedura in caso di urgenza, porta ad amputarne l'utilità sostanziale, che si individua proprio nell'accertamento necessario allo scopo. Se l'esame del capello, del pelo e della mucosa del cavo orale non servono all'accertamento (in realtà la mucosa può essere utile per tracciare gli stupefacenti), si deve ritenere che il legislatore, consapevole di ciò, ha ammesso altre forme di accertamento "necessario", con il limite della integrità fisica e della dignità sopra menzionati. Limite che con il prelievo coattivo del sangue non pare superato, essendo opinione comune che il prelievo stesso sia pratica medica di ordinaria amministrazione che provoca lieve sofferenza.

A conferma di tale assunto può essere riletto proprio l'articolo 187 c.d.s.. Questo prevede al comma 2 bis che il conducente possa essere sottoposto ad accertamenti analitici su campioni della mucosa del cavo orale o, in prospettiva, su campioni di fluido del cavo orale. "Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti della polizia stradale ... accompagnano il conducente presso strutture sanitarie ... per il prelievo dei campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti".

Tale disposizione, introdotta nel 2010, appare del tutto compatibile con la sentenza n. 238/1996 della Corte Cost. che dichiarò incostituzionale il 224 c.p.p. nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponesse misure che comunque incidessero sulla libertà personale dell'indagato ... al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. Se con l'art. 187 c.d.s. la legge ha parlato di liquidi biologici necessari all'accertamento *de quo* e se, come certo, il sangue è un liquido biologico necessario allo scopo, non potrà più dirsi che il prelievo ematico coattivo resti fuori dai "casi" e dai "modi" previsti dalla legge.

Di qui la possibilità di autorizzare prelievi coattivi anche diversi dal capello, dal pelo e dalla mucosa del cavo orale, se ritenuti necessari e insostituibili dalla scienza medica in questa fase storica.



Di tali operazioni e della disposizione verbale del PM deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La p.g. si farà indicare il nome del difensore di fiducia ovvero designerà il difensore di ufficio per poi avvisarli dell'attività in corso e della facoltà di assistervi, se prontamente reperibili.

Di tutto ciò la p.g. dovrà ovviamente redigere specifico verbale, dando atto delle comunicazioni con il PM, dell'interlocuzione con la persona accompagnata e con il difensore.

L'inosservanza delle disposizioni sugli avvisi o la mancata documentazione di ciò incide ovviamente sull'utilizzabilità dei risultati ottenuti⁴.

La p.g., in caso di prelievo forzoso, dovrà coadiuvare il personale sanitario nelle relative operazioni.

Se il soggetto su richiesta della p.g. acconsente all'esecuzione delle operazioni di prelievo sarà sufficiente avvisare la parte del diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia se prontamente reperibile, senza necessità di nomina di un difensore di ufficio⁵.

Se la persona coinvolta in un incidente venga trasportato in ospedale in stato di incoscienza, appare corretto equiparare l'impossibilità di manifestare il consenso alla mancanza di questo e procedersi in analogia a quanto previsto dal comma 3 bis del 359 bis c.p.p. Qualora il personale sanitario non ritenga di dover effettuare prelievi per ragioni terapeutiche, sarà opportuno che la p.g. consulti il p.m. per i successivi atti.

➤ *L'assunzione di sostanze alcoliche*

Per alcuni aspetti la normativa diverge a seconda che l'accertamento riguardi l'assunzione di alcol ovvero di sostanze stupefacenti.

Per l'accertamento del tasso alcolemico la giurisprudenza ha sempre ritenuto sufficiente l'alcoltest attraverso lo strumento dell'etilometro, salvo "l'onere della difesa dell'imputato di fornire una prova contraria alle risultanze di detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzazione di un'errata metodologia nell'esecuzione del test" (cfr. Cass. sez. IV n. 2195/2015).

Se il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, la p.g., qualora ritenga che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, potrà accompagnarlo presso una struttura sanitaria secondo quanto ora previsto dal comma 3 bis introdotto nell'art. 359 bis c.p.p.

⁴ Sez. 3, n. 39186 /2015 *L'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che proceda di iniziativa al prelievo di campioni, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia integra una nullità a regime intermedio, deducibile anche in sede di riesame.*

⁵ Sez. U, n. 5396/2015 *La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.*



Una volta che, tramite etilometro o per mezzo delle analisi di laboratorio, si accerti il superamento delle soglie di legge, la p.g. adotterà le proprie determinazioni in ordine alla comunicazione della notizia di reato, non essendo richiesta, al contrario degli stupefacenti, alcun altro accertamento medico.

Secondo quanto detto sopra, se il conducente risulterà positivo, sarà deferito sia per il reato del c.p., sia per la specifica contravvenzione dell'art. 186 c.d.s..

➤ *L'assunzione di sostanze stupefacenti*

Per gli stupefacenti la legge richiede un passaggio in più, consistente nell'accertamento dello stato di alterazione che l'assunzione deve aver determinato al momento del verificarsi dell'incidente.

In relazione all'alterazione da stupefacenti si rileva che non è configurabile il reato ex art. 187 1° c. c.d.s. per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti da sostanze stupefacenti nel sangue o in altri liquidi biologici del soggetto, dato che tale presenza può durare per diversi giorni senza che ciò significhi che egli fosse alterato al momento dell'incidente. Per ravvisare, quindi, il reato o la circostanza aggravante è indispensabile accertare non solo che l'indagato abbia assunto stupefacenti prima di porsi alla guida, ma anche che tale assunzione abbia determinato uno stato di alterazione. In tale prospettiva appaiono necessari non solo accertamenti clinici, ma anche elementi indiziari desunti dalla ricostruzione del fatto oggetto di indagine⁶ e da comportamenti sintomatici direttamente percepiti dal personale di p.g. intervenuto sul posto (che dovrà redigere, sul punto, analitica annotazione di servizio)⁷.

Anche per l'alterazione da stupefacenti vale quanto detto sopra a proposito del concorso dei reati. Il conducente che dovesse risultare positivo si renderà responsabile sia del reato di cui all'art. 187 VIII c.d.s., sia di quello aggravato di omicidio o lesioni gravi o gravissime e ciò indipendentemente dal fatto che, per accertarlo, si sia fatto o meno ricorso alla procedura coattiva di acquisizione dei liquidi biologici.

Per le sostanze stupefacenti il problema del prelievo coattivo di liquidi biologici si fa più acuto, per l'inesistenza di precursori che riescano a fornire, così come per l'alcol, risposte nell'immediato e con metodi non invasivi. Questo ufficio è orientato a richiedere

⁶ Sez. 4, n. 27164/2015 *"In tema di omicidio colposo, per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 589, comma terzo, n. 2 cod. pen., non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe. In sentenza si legge che il giudice .. ha logicamente dedotto l'attualità dello stato di alterazione e l'influenza di esso nella determinazione dell'incidente dall'altissima percentuale di metaboliti rinvenuti a seguito degli esami effettuati e dalla condotta di guida tenuta dallo stesso che con condotta del tutto sconsiderata, procedendo a velocità elevata, investiva violentemente il pedone, senza nemmeno accorgersene. lo travolgeva e proseguiva la corsa sulla corsia opposta danneggiando i veicoli in sosta"*.

⁷ Cass. sez. IV n. 6995/2013.



che l'accertamento venga effettuato, in primo luogo, mediante acquisizione della saliva, in quanto metodo meno invasivo rispetto al prelievo ematico e solo in caso di difficoltà tecnica, tramite analisi del sangue.

Sono state richieste alla Direzione sanitaria della Regione Lazio informazioni circa l'esistenza di una rete di laboratori in grado di fornire l'esito delle analisi di laboratorio e le valutazioni mediche sullo stato di alterazione psico-fisica del conducente in tempi compatibili con le determinazioni da assumere in tema di arresto in flagranza. La p.g. chiederà ai presidi sanitari istruzioni sulle strutture cui condurre la persona coinvolta nell'incidente e ove portare i reperti biologici per l'eventuale esame di secondo livello.

Verranno acquisite dalle strutture sanitarie del territorio informazioni circa la concreta possibilità di effettuare l'analisi sulla saliva e in caso positivo sarà inviato un seguito alla presente direttiva.

3. L'ARRESTO DEL CONDUCENTE

Gli aspetti più impattanti della riforma risiedono proprio nell'inasprimento delle pene e nella maggiore possibilità di effettuare l'arresto in flagranza del conducente responsabile.

Entrambi gli effetti sono collegati alla sussistenza delle circostanze aggravanti delineate negli articoli 589 bis e 590 bis c.p.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 589 bis c.p., in caso di omicidio stradale l'arresto è obbligatorio se commesso da soggetto in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e a 0,8 per i conducenti professionali (per la cui definizione si rinvia al c.d.s.).

Per tutte le altre ipotesi di omicidio stradale l'arresto è **facoltativo** e lo è in particolare ai sensi del comma 4 dell'articolo 589 bis c.p., per i conducenti non professionali con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e in caso di violazione alle norme del c.d.s. previste ai punti 1, 2 e 3 del comma 5.

La nuova disciplina dell'art 590 bis c.p. consente l'**arresto facoltativo**, ove sussistano i presupposti di cui all'art 381 c.p.p., nelle ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime di cui al 2, 3, 4 e 5 comma.

Tuttavia a mente del comma 8 dell'art 189 codice della strada **il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.**

Da ciò discende che in caso di lesioni aggravate ex comma 2, 3, 4 e 5 del 590 bis c.p. l'arresto può essere concretamente eseguito in caso di fuga, apparendo una forzatura la possibilità di eseguirlo ugualmente non per il 189 c.d.s., ma per il 590 bis c.p..



Tale norma non si applica all'ipotesi di omicidio stradale (art 589 bis CP) che invece consente l'arresto anche di chi si sia messo a disposizione della p.g. restando sul luogo dell'incidente.

LA FUGA

L'allontanamento dal luogo del sinistro stradale da parte del conducente che ha cagionato l'incidente costituisce circostanza aggravante in caso di omicidio stradale (art 589 ter cp) e in caso di lesioni stradali gravi o gravissime (art 590 ter cp) e al contempo violazione della disposizione di cui all'art 189 comma 6 cds⁸.

Nel dubbio se la circostanza aggravante degli articoli 589 ter e 590 ter c.p. concorra o meno con il reato di cui all'articolo 189 c.d.s., sarà bene che la p.g. denunci entrambi i reati in attesa del consolidarsi di una giurisprudenza sul punto. Certamente nel caso di lesioni non gravi la fuga è sanzionata solo ex art 189 c.d.s..

L'arresto, obbligatorio o facoltativo, va effettuato in flagranza o quasi flagranza ai sensi degli articoli 380 e 381 e 382 c.p.

Ne discende che il soggetto che si sia dato alla fuga potrà essere arrestato in tempi compatibili con la nozione di quasi flagranza, secondo l'insegnamento della S.C.⁹ Sulla nozione di quasi flagranza la giurisprudenza non appare univoca, avendone a volte adottato una interpretazione temporalmente dilatata ed estesa¹⁰.

⁸ . L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.....

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁹ Cass. sez IV n. 9984/2009 in cui si legge *L'attuale testo contiene il riferimento preciso, nel consentire l'arresto di chi non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone ("reato di fuga"), all'art. 381 c.p.p. che disciplina l'arresto facoltativo in flagranza, consentendone la deroga solo in relazione ai limiti di pena ivi stabiliti. Ne discende che anche nell'ipotesi di perpetrazione del "reato di fuga" l'arresto facoltativo è ammesso nel caso di stato di flagranza o quasi flagranza (v. in tema, Cass. Sez. 4, 20.6.2006, n. 919). D'altro canto, detto stato si connota per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria, sicché tale collegamento deve ritenersi sussistente anche quando sia trascorso un certo lasso di tempo, non necessariamente breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità. Peraltro, nel caso di specie, l'imputato omissis risulta essere stato arrestato dopo quasi due giorni dal fatto, al di fuori di ogni situazione di flagranza dei reati. Quindi, correttamente il GIP non ha convalidato l'arresto eseguito.*

¹⁰ Cass. sez V n. 34712/2015. *In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso. (Nella fattispecie l'arresto era avvenuto a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale).*



La conclusione, pur se variabile, vale sia per il delitto ex 189 c.d.s., sia per i reati ex articoli 589 bis e 590 bis c.p..

Decorso un tempo congruo e comunque compatibile con "l'inseguimento" si potrà effettuare il **fermo** di p.g o del p.m., sempre che ricorrano gli ordinari presupposti indicati dall'articolo 384 c.p.p.. Avuto riguardo ai limiti edittali, il fermo è praticabile in relazione alle lesioni gravi nelle sole ipotesi di cui al 2° e 3° comma art 590 bis aggravato ex art 590 ter cp e quindi solo in caso di fuga dal luogo del sinistro. In relazione alle lesioni gravissime il fermo è praticabile nelle ipotesi di cui al comma 2, 3, 4 e 5 art 590 bis aggravato ex art 590 ter c.p. e quindi solo in caso di fuga dal luogo del sinistro (a stretto rigore i limiti edittali del delitto nella forma aggravata dei commi 2 e 3 sono da soli sufficienti ad effettuare il fermo, ma appare chiaro che questo risulterà in concreto adottabile nell'ipotesi di fuga effettiva dal luogo del sinistro e di successiva irreperibilità). Per l'omicidio stradale è sempre praticabile.

Per quanto riguarda il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente, la p.g. continuerà a regolarsi come nel passato. Nel dubbio, sarà consigliabile consultare il p.m. di turno.



PRONTUARIO

OMICIDIO STRADALE
ART 589 BIS CP

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale COMMA 1	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 2 A 7 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 COMMA 2	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 8 A 12 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : OBBLIGATORIO
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 8 A 12 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : OBBLIGATORIO
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE



CONDUCENTE PROFESSIONALE	
COMMA 3	
Chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b). del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, CONDUCENTE NON PROFESSIONALE COMMA 4	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 5 A 10 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE
Il conducente di un veicolo a motore che: ➤ procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; ➤ attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ; ➤ circolando contromano, ➤ a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ; ➤ a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. COMMA 5	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 5 A 10 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE



La pena è aumentata • se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, • nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. COMMA 6	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI OMICIDIO STRADALE

qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà COMMA 7	ATTENUANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI OMICIDIO STRADALE
---	---

qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone COMMA 8	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI OMICIDIO STRADALE

FUGA

se il conducente che ha cagionato per colpa e con violazioni delle norme del codice della strada la morte di una persona si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni ART 589 TER CP	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI OMICIDIO STRADALE
--	---



LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVISSIME
ART 590 BIS CP

LESIONI PERSONALI GRAVISSIME art 583 cp

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale GRAVISSIME con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi COMMA 1	PENA : RECLUSIONE DA 1 A TRE ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : NO
	FERMO INDIZIATO NO
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagioni per colpa lesioni gravissime ad una persona COMMA 2	PENA : RECLUSIONE DA DA 4 A 7 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO (salvo il caso dell'articolo 189 comma 8, nuova formulazione, c.d.s.)
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai	PENA : RECLUSIONE DA 4 A 7ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA :



sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa lesioni graviSSIME ad una persona CONDUCENTE PROFESSIONALE COMMA 3	FACOLTATIVO (salvo il caso dell'articolo 189 comma 8, nuova formulazione, c.d.s.)
	FERMO INDIZIATO SI
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE

CHI ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa lesioni gravissime ad una persona, CONDUCENTE NON PROFESSIONALE COMMA 4	PENA : RECLUSIONE DA 2 A 4 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO SE AGGRAVATO AI SENSI DEL 590 TER c.p.
	FERMO INDIZIATO SI, SE AGGRAVATO EX ART. 590 TER C.P. AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE

Il conducente di un veicolo a motore che: ➤ procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; ➤ attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ; ➤ circolando contromano, ➤ a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ; ➤ a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua,	PENA : RECLUSIONE DA 2 A 4 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO SE AGGRAVATO AI SENSI DEL 590 TER c.p.
	FERMO INDIZIATO SI, SE AGGRAVATO EX ART. 590 TER C.P. AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE



cagioni per colpa lesioni graviSSIME ad una persona COMMA 5	
---	--

La pena è aumentata • se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata. • nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. COMMA 6	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVISSIME

qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà COMMA 7	ATTENUANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVISSIME
--	--

qualora il conducente cagioni lesioni personali graviSSIME a più persone COMMA 8	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVISSIME

FUGA

se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni ART 590 TER CP	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVISSIME
--	--



LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI
ART 590 BIS CP

LESIONI GRAVI art 583 cp

La lesione personale è grave,:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale GRAVE con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi COMMA 1	PENA : RECLUSIONE DA 3 MESI A UN ANNO
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : NO
	FERMO INDIZIATO NO
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagioni per colpa lesioni gravi ad una persona COMMA 2	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 3 A 5 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO (salvo il caso dell'articolo 189 comma 8, nuova formulazione, c.d.s.)
	FERMO INDIZIATO SI, SE AGGRAVATO AI SENSI DEL 590 TER c.p.
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa lesioni gravi ad una persona	PENA : RECLUSIONE DA ANNI 3 A 5 ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO (salvo il caso dell'articolo 189 comma 8, nuova formulazione, c.d.s.)
	FERMO INDIZIATO SI, SE AGGRAVATO EX ART. 590 TER C.P.
	AUTORITA' COMPETENTE : TRIBUNALE



CONDUCENTE PROFESSIONALE	
COMMA 3	
Chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa lesioni gravi ad una persona.	PENA : RECLUSIONE DA 6 MESI A TRE ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO SE AGGRAVATO AI SENSI DEL 590 TER c.p.
	FERMO INDIZIATO NO
CONDUCENTE NON PROFESSIONALE	AUTORITA' COMPETENTE: TRIBUNALE
COMMA 4	
Il conducente di un veicolo a motore che:	PENA : RECLUSIONE DA 6 MESI A TRE ANNI
	PROCEDIBILITA' : D'UFFICIO
➤ procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;	ARRESTO IN FLAGRANZA : FACOLTATIVO SE AGGRAVATO AI SENSI DEL 590 TER c.p.
➤ attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ;	FERMO INDIZIATO NO
➤ circolando contromano,	AUTORITA' COMPETENTE TRIBUNALE
➤ a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ;	
➤ a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua,	
cagioni per colpa lesioni gravi ad una persona	
COMMA 5	



La pena è aumentata • se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, • nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. COMMA 6	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVI
--	--

qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà COMMA 7	ATTENUANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVI
---	--

qualora il conducente cagioni lesioni personali gravi a più persone COMMA 8	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVI
---	--

FUGA

se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni ART 590 TER CP	AGGRAVANTE COMUNE A TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI PERSONALI STRADALE GRAVI
---	--



LESIONI PERSONALI
ART 590 CP

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale	PENA : RECLUSIONE FINO A TRE MESI O MULTA SINO A 309 EURO
	PROCEDIBILITA' : QUERELA
	ARRESTO IN FLAGRANZA : NO
	FERMO INDIZIATO NO
	AUTORITA'COMPETENTE: GIUDICE DI PACE

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Prete